

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2672

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUBINO, MANNINO CALOGERO, FIORINO, DE  
LUCA, GUNNELLA, RUSSO FERDINANDO, NICO-  
TRA, D'ACQUISTO, PUMILIA, MATTARELLA**

*Presentata il 13 marzo 1985*

**Integrazioni e modifiche della legge 14 novembre 1961, n. 1268,  
concernente la costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Palermo non determina i limiti territoriali della giurisdizione dell'Ente lasciando all'esecutivo la potestà di estendere tali limiti, come è infatti avvenuto con determinazioni ministeriali del 23 maggio 1969, n. 512618, del 30 settembre 1969, n. 519894, e del 3 agosto 1976, n. 5179890.

Tali determinazioni hanno fissato, rispettivamente nella direttrice sud-est, il fiume Oreto, e nella direttrice nord-nord-ovest il porticciolo dell'Arenella, quali limiti territoriali della competenza dell'Ente.

Tuttavia, poiché l'intero golfo di Palermo non può non esser compreso nella redazione del nuovo piano regolatore del porto, le previsioni del quale dovranno tener debito conto dello sviluppo dei traffici, si ravvisa opportuno stabilire con provvedi-

mento legislativo, i limiti spaziali terrestri e marittimi entro i quali può legittimamente espandersi l'attività dell'Ente.

La nuova dimensione, già ampiamente illustrata dall'Ente al Ministero della marina mercantile in diverse note, è giustificata dagli impegni che incombono sull'Ente autonomo del porto di Palermo per il soddisfacimento di servizi e di finalità previsti dalla legge istitutiva.

Esso dovrà comprendere anche la rada che fronteggia la « costiera » per l'inevitabile correlazione che esiste fra i due elementi essendo quest'ultimo teatro di operazioni commerciali che gravitano nel porto ed ospitando, fra l'altro, i terminali di tre depositi costieri. È da aggiungere che la rada è destinata a ricevere, con ormeggi idonei, le grandi navi che vanno a carenarsi nel bacino in muratura da 400 tonnellate già in esercizio nel porto di Palermo dai primi del 1980.

Pertanto si propone di fissare i limiti di giurisdizione dell'Ente da Capo Mongerbino (latitudine 38° 07' 03" nord, longitudine 13° 30' 33" est) a punta Priolo (latitudine 38° 11' 24" nord, longitudine 13° 21' 36" est) comprendendovi lo specchio acqueo antistante la costiera interessata.

Inoltre, vi è da considerare che i numerosi impegni già assunti dall'Ente, di cui alcuni già felicemente assolti, richiedono logicamente tempi ragionevoli che vanno al di là della durata prevista dalla legge istitutiva (14 novembre 1991).

Pertanto, in attesa di un'organica riforma dell'intera legge per renderla più aderente allo sviluppo assunto dallo scalo palermitano in questi ultimi anni ed alle funzioni proprie di ente economico, quale è un ente o consorzio portuale, nonché alla prospettiva della natura permanente dei suoi compiti (tale orientamento è per altro confermato dal decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, istitutivo del Consorzio autonomo del porto di Napoli), si propone di prorogare la durata dell'Ente sino al 14 novembre 2021 modificando, di conseguenza, l'articolo 27 della legge stessa.

Ma l'occasione si presenta propizia anche al fine di conferire all'Ente autonomo del porto di Palermo una sanzione di giuridicità alla sua veste di ente pubblico economico.

È appena il caso di cennare al riguardo che con varie disposizioni legislative (confrontare: legge 14 luglio 1971, n. 535; legge 14 agosto 1971, n. 822; legge 12 gennaio 1974, n. 6; decreto-legge 11 gen-

naio 1974, n. 1, convertito in legge 11 marzo 1974, n. 46; legge 10 ottobre 1974, n. 494; legge 19 maggio 1975, n. 168) sono stati riconosciuti enti pubblici economici, rispettivamente gli enti dei porti di Savona, Trieste, Venezia, Napoli; le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno, Savona, Messina; ed il Consorzio autonomo del porto di Genova, per il quale ultimo appare rimarchevole che tale qualificazione era stata già nel 1972 riconosciuta dal Consiglio di Stato (confrontare parere n. 658 dell'8 novembre di quell'anno).

Dal che può rilevarsi viva una dinamica che conduce come ad un approdo necessario per uscire da un travaglio ermetico che, per la verità, ha sempre avuto il conforto di una prassi uniforme aperta a sentire gli enti portuali atteggiarsi come aziende imprenditoriali, talché il sigillo di giuridicità formale che si chiede in sede legislativa è stato ed è l'estrinsecazione di una interpretazione autentica, giustificata dal riferimento ad una preesistente qualificazione sostanziale.

La rivalutazione della competenza proposta agli articoli 9 e 13 appare doverosa. La svalutazione monetaria verificatasi in un venticinquennio impone un aggiornamento di tali « plafonds » in guisa da consentire alla gestione considerevoli economie, sol che si pensi alla necessità della convocazione degli organi collegiali qualora si debba approvare una spesa rispettivamente superiore a lire 500.000 o di lire 5.000.000.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è sostituito dal seguente:

« L'Ente è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile ».

Dopo il secondo comma dello stesso articolo 1, è aggiunto il seguente:

« La giurisdizione territoriale dell'Ente autonomo del porto di Palermo è delimitata da Capo Mongerbino (latitudine 38° 11' 03" nord, longitudine 13° 30' 33" est) a Punta Priolo (latitudine 38° 11' 24" nord, longitudine 13° 21' 36") e comprende anche la rada antistante, racchiusa tra la congiungente Capo Mongerbino e Punta Priolo e la linea di costa ».

## ART. 2.

A modifica dell'articolo 27 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, la durata dell'Ente è prorogata al 31 dicembre 2021.

## ART. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è sostituito dal seguente:

« Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse dell'Ente. Autorizza, nei limiti di stanziamenti del bilancio, spese non eccedenti, annualmente per ciascuna voce, l'importo di lire 5.000.000 per le esigenze del funzionamento dell'Ente ».

ART. 4.

La lettera *b)* dell'articolo 13 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è sostituita dalla seguente:

« *b)* delibera, nei limiti del bilancio, sulle spese di importo non superiore a lire 5.000.000 ».